

Sentenza del 26/05/2025 n. 14027 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

FATTI DI CAUSA

1. A.A. ha proposto, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.1084/4/2018, depositata il 21/02/2018.
2. L' Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
3. Il contribuente ha depositato memorie in data 15 novembre 2023 e 14 febbraio 2025 chiedendo, prima, sospendersi il giudizio e, successivamente, dichiararsi estinto il giudizio avendo aderito alla cd. "rottamazione quater" ai sensi dell' art. 1 , commi da 231 a 252, Legge n. 197/2022 con versamento, delle rate scadute.
4. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre premettere che il contribuente, con la memoria da ultimo indicata, ha precisato che - la procedura di definizione agevolata si era regolarmente perfezionata con l'accoglimento dell'istanza e la comunicazione del piano di pagamento da parte dell'Agente della Riscossione; - aveva adempiuto al pagamento della maggior parte delle rate previste ed aveva prodotto la relativa documentazione comprovante i versamenti; - la rinuncia ai giudizi pendenti, richiesta dalla normativa sulla rottamazione-quater, era stata implicitamente accettata dall'Amministrazione finanziaria con l'accoglimento della definizione agevolata, rilevando di avere esercitato un diritto riconosciutogli dalla normativa vigente, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere.
2. Ne discende che avendo il contribuente manifestato espressamente la volontà di rinunciare al giudizio chiedendo emettersi declaratoria di estinzione e nulla avendo eccepito l'ufficio, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite.
3. La tipologia di pronunzia che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell' art. 13 , comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , quale inserito dall' art. 1 , comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione; e la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di

omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante Cass., Sez. 6°-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5°, 12 ottobre 2018, n. 25485 ; Cass., Sez. 5°, 28 maggio 2020, n. 10140 ; Cass., Sez. 5°, 9 marzo 2021, n. 6400 ; Cass., Sez. 5°, 17 giugno 2022, n. 19599);

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio per rinunzia al ricorso; spese compensate.

Conclusione Così deciso in Roma il 25 febbraio 2025.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2025.

Documenti citati



Elenco Atti Normativi citati

Legge del 29/12/2022 n. 197

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025.

Articolo 1 Comma 231

- In vigore dal 1 gennaio 2023

Articolo 1 Comma 252

- In vigore dal 1 gennaio 2023

Legge del 24/12/2012 n. 228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013).

Articolo 1 Comma 17

- In vigore dal 1 gennaio 2013

Elenco Atti Normativi citati non presenti in banca dati

Decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n° 115 - Articolo 13-com1 quater

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza